

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 354 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 337 del 22 MAG 2018 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 - L.R. 2/2008 e s.m.i. - Regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria ai sensi dell'art. 21, comma 5, del RR n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta **ZUCCHETTI LUCCIO & C. S.A.S.**, tipologia di concessione: **FABBRICATI E STRUTTURE AD USO COMMERCIALE** (art. 10 comma 1 lettera t) del RR n. 13/R/2009), **AREE A TERRA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera bb) del RR n. 13/R/2009) e **AREE IN ACQUA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera cc) del RR n. 13/R/2009), **attività d'uso: COMMERCIALI E CONNESSE**.-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di



Comuni Collinari del Vergante ed i Comuni di Castelletto Sopra Ticino,
Dormelletto e Arona;-----

- vista l'istanza di sanatoria mod. S8 del 19.05.205 (Prot. 3589) e mod. S5 del
19.05.2005 (Prot. 3860) presentate al Comune di Lesa da:-----

Zucchetti Luccio (ZCC LCC 56P15 H026F), in qualità di Socio Accomanda-
tario della ditta **ZUCCHETTI LUCCIO & C. S.a.s.**, con sede in Lesa (NO)

Via al Campeggio n. 1 (c.f./P.IVA 00902560036), intesa a mantenere
l'occupazione di alcune aree demaniali a terra ed in acqua in comune di Lesa
(foglio 13, mappali 853 e 984, per complessivi 5.187,27 mq.).-----

Premesso che:-----

- con nota Prot. 8902 del 21.10.2009 la Regione Piemonte, ai sensi
dell'art. 54 della legge regionale n. 22/2009, trasferiva a questa Gestione
Associata le pratiche di sanatoria in oggetto;-----
- fra il Comune di Lesa e il Campeggio di Solcio intercorre contratto di af-
fitto dell'azienda "Campeggio Comunale" avente ad oggetto l'area del
campeggio sito in Lesa fraz. Solcio con annessi fabbricati e attrezzature
come meglio individuati nella planimetria allo stesso allegato e che detto
contratto, stipulato in data 6.03.2008 (Rep. 290/2008 – reg. il 10.03.2008
al n. 18 serie I) ed integrato in forza di successivo "atto aggiuntivo e mo-
dificativo" sottoscritto in data 24.08.2010 (Rep. n. 370/2010 - reg. il
6.09.2010 al n. 70, serie I), è scaduto il 31.03.2018;-----
- a seguito dell'avvio dell'iter di rilascio della sanatoria demaniale, veniva-
no determinati gli importi dovuti a titolo di canone/indennizzi per la di-
chiarata occupazione demaniale da parte della Società sopra indicata
(Prot. 1168 dell'8.05.2013), da parte dell'Ufficio Associato Demanio

dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante;-----

- la soc. Zucchetti Luccio & C. S.a.s. ha da subito contestato la determinazione sopra indicata, riconducendo al contratto stipulato con il Comune di Lesa anche il canone/indennizzo relativo alle aree demaniali;-----
- in data 27.10.2016 (Prot. 7649), a seguito degli incontri intercorsi e della corrispondenza avvenuta, la società Zucchetti Luccio & C. s.a.s. presentava una proposta di definizione transattiva della pratica in oggetto, al fine di evitare un contenzioso con l'Amministrazione Pubblica.-----

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Lesa n. 37 del 13.04.2017 con la quale l'Amministrazione approvava:-----

- l'unificazione della scadenza del contratto relativo all'occupazione comunale, da parte della soc. Zucchetti, con quella della rilascianda concessione demaniale alla stessa società, anche alla stregua del comprovato collegamento funzionale-economico delle due aree (comunale e demaniale) nello svolgimento dell'unitaria attività turistico ricettiva, previo raggiungimento di un accordo transattivo tra tutte le parti coinvolte;-----
- lo scorporo del canone relativo all'occupazione comunale dal canone relativo all'occupazione demaniale;-----
- il rinvio a successiva delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione dello schema di transazione.-----

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale di Lesa n. 38 del 19.10.2017 con la quale l'Amministrazione comunale, al fine di scongiurare l'avvio di un contenzioso con l'esito incerto, l'eventuale paralisi dell'attività economica svolta dalla società stessa con ripercussioni sull'indotto,-----

- approvava uno schema di transazione autorizzando il Sindaco pro-

tempore a sottoscrivere lo stesso,-----

- demandava all'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio, la definizione della procedura di rilascio della concessione demaniale in sanatoria,-----
- determinava, sulla scorta delle richieste formulate dalla società Zucchetti Luccio & C. S.a.s., la durata della concessione demaniale, durata alla quale sarà uniformato il contratto di locazione di affitto dell'azienda in essere con il Comune di Lesa, in rapporto alla tipologia degli interventi edilizi ex art. 21, comma 5 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., stabilendo che la data di scadenza della concessione demaniale non potrà eccedere oltre il 31.12.2028;-----

Vista la proposta di migliorie da realizzarsi sulle aree demaniali, presentata dalla soc. Zucchetti Luccio & C. S.a.s. con nota Prot. 6144 del 21.09.2017, opere consistenti nel rifacimento della viabilità interna tra le piazzole esistenti con finitura in ghiaio stabilizzato e pavimentazione in autobloccanti e nella realizzazione di nuova scogliera a lago al fine di innalzare il livello della spiaggia in concessione oltre la quota di mt. 194,50 s.l.m., per un importo di lavori complessivi pari ad € 66.139,94, come da computo metrico estimativo depositato in atti (lavori garantiti con Polizza fidejussoria n. 2018/50/2460479 emessa da Reale Mutua ag. do Borgosesia in data 21.02.2018).-----

Considerato che gli interventi previsti risultano migliorativi dei beni oggetto di concessione, andando ad incrementare <<il livello di demanialità esistente>> delle aree oggetto di concessione.-----

Richiamati i seguenti atti autorizzativi all'esecuzione dei lavori sopra indicati:

- autorizzazione paesaggistica n. 1192/LESA del 21.08.2017 rilasciata dal

Comune di Lesa,-----

- nulla osta ai soli fini idraulici con prescrizioni, rilasciato dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA con determinazione n. 2721 dell'1.09.2017;-----

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Ufficio Associato Demanio n. 925 dell'11.12.2017 con la quale si è disposto il rilascio di concessione demaniale in favore della ditta Zucchetti Luccio & C. S.a.s., per il periodo 1.01.2010-31.12.2028 e sanatoria per il periodo 1.01.2001-31.12.2009.-----

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante n. 21 del 27.02.2018 con la quale si approvava lo schema di transazione da sottoscrivere tra il Comune di Lesa, l'Unione di Comuni Collinari e la ditta Zucchetti Luccio & C: S.a.s. e si autorizzava il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione della transazione approvata.-----

Visto l'atto di transazione sottoscritto in data 23.03.2018 tra il Comune di Lesa, l'Unione di Comuni Collinari del Vergante e la ditta Zucchetti Luccio & C. S.a.s.-----

Visto il contratto di affitto d'azienda Rep. 425 del 29.03.2018 sottoscritto tra il Comune di Lesa e la ditta Zucchetti Luccio & C. S.a.s., registrato in data 5.04.2018 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Borgomanero al n. 32, serie 1T, con scadenza al 31.12.2028.-----

Visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327.-----

Visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631.-

Vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.-----

Visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo



del demanio idrico della navigazione interna piemontese.-----

Richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

Vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", alla ditta **ZUCCHETTI LUCCIO & C. S.a.s.**, con sede in Lesa (NO) Via al Campeggio n. 1 (c.f./P.IVA 00902560036) nella persona del Socio Accomandatario Sig. Zucchetti Luccio (ZCC LCC 56P15 H026F), di mantenere l'occupazione di alcune aree/beni demaniali identificate al foglio 13, mappali 853-984, nonché dello specchio acqueo antistante al mappale 853 del foglio 13, del N.C.T. del Comune di Lesa (NO), per complessivi **5.187,27 mq.**, di cui 174,41 mq. di "**Fabbricati e strutture ad uso commerciale**" (art. 10 comma 2 lettera t) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 4.972,86 mq di "**Aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro**" (art. 10 comma 2 lettera bb) del

D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.; 688,61 mq. di spiaggia; 2.685,02 mq. di aree destinate a piazzole; 1.599,23 di aree occupate da vialetti e manufatti) e 40,00 mq. di “Aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di **lucro**” (art. 10 comma 2 lettera cc) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.; area delimitata da n.2 boette identificate con le sigle **255** e **256**), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria **dall'1.01.2010 al 31.12.2028** (ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), per la seguente attività d'uso: **commerciali e connesse**, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----

La presente concessione viene inoltre rilasciata in sanatoria, per i pregressi periodi come dai contenuti della transazione richiamata in premessa, sottoscritta in data 23.03.2018 e registrata all'Agenzia Entrate di Borgomanero-Sportello di Arona il 23.03.2018 al n. 325, serie 3.-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2028**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010 è stato determinato in **€ 12.528,51** ai sensi D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. ed è stato interamente versato dal Concessionario.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

I Concessionari hanno l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno i titolari della concessione dovranno comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi dei Concessionari, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----

Art. 3 – Si da atto della “garanzia” di € **3.758,55** fornita dal Concessionario, a mezzo di Polizza fidejussoria n. 2018/50/2462376 rilasciata in data 6.03.2018 dalla Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Borgosesia.-----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – L'area/bene oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario.-----

Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, **tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione**, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Il Concessionario rimane inoltre obbligato ad effettuare l'accatastamento dell'immobile insistente sull'area demaniale oggetto di concessione entro il

31.12.2018.-----

Il Concessionario rimane autorizzato e obbligato a realizzare le migliori proposte sulle aree demaniali in concessione e consistenti nel rifacimento della viabilità interna tra le piazzole esistenti con finitura in ghiaino stabilizzato e pavimentazione in autobloccanti e nella realizzazione di nuova scogliera a lago al fine di innalzare il livello della spiaggia in concessione oltre la quota di mt. 194,50 s.l.m.. L'esecuzione di tali lavori risulta garantita da apposita Polizza fidejussoria n. 2018/50/2460479 emessa da Reale Mutua ag. di Borgosesia in data 21.02.2018.-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Prevvia autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione.-----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà



dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza dei Concessionari:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso;-----
- per il mancato accatastamento dell'immobile;-----
- mancata esecuzione delle migliorie previste entro il termine di validità della Polizza fidejussoria n. 2018/50/2460479 emessa da Reale Mutua ag. do Borgosesia in data 21.02.2018.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).---

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche

dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare

l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova -----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza. . L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti -----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati.-----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente.-----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio.-----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie appor-

tate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni

Art. 17 – Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (fabbricati) da iscrivere al N.C.E.U., ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 99/2009 con modifica portata in aggiunta all'articolo 3, comma 2, ultimo cpv, del D. Lgs. 504/92 il soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc) è il Concessionario.-----

Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **22 MAG 2018**

Il Responsabile



dell'Ufficio Associato
Geom. Renato MELONE

Il sottoscritto Zucchetti Luccio (C.F: ZCC LCC 56P15 H026F), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione e accatastamento), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15



(rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene), 17 (pagamento imposte).

li, 22 MAG 2018


Registrato a Borgomanero-Sede di Amm. 25/5/2018 399,00 € 530
Imposta di Bollo 24/04/2018 BP M. AROVA
per € 4761,00 # piazzam la rete e cuto sen autamocv/a

IL FUNZIONARIO
Antonella Senchi


* Firma su delega del Direttore Prov.le Salvatore Sangiuliani

NORD

2
chiedente
Z
orizzo
LE
cetto
G
C
chiedere
prese
rispe



- mapp. 2028 prop. COMUNE DI LESA "CAMPING SOLCIO"
- mapp. 853 prop. DEMANIALE
- mapp. 984 porzione di bar - ristorante del "CAMPING SOLCIO" su proprietà DEMANIALE



Lago Maggiore



studio tecnico associato
dei geometri manlio guarnori maura barbarigo
28040 - lesa via sempione, 110 tel. 0322-7331

cliente ZUCCHETTI LUCCIO & C. S.A.S.	data 31.07.2012	aggiornamenti 1
loco LESA frazione SOLCIO - VIA AL CAMPEGGIO	scala 1:2000	26.09.2017
oggetto GRAFICO ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE	1:1000	2
	1:500	3
	protocollo	4

il progettista

**PLANIMETRIA E
CONTEGGI SUPERFICI**

Il presente disegno è posto sotto la tutela della legge - l'esecutore si impegna a rispettare l'esclusiva - è fatto divieto di riproduzione e di consegna a terzi



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 354/A DEL 22 MAG 2018

